

Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità REGIONE PIEMONTE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24. Tutela dei funghi epigei spontanei.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| RIFERIMENTI NORMATIVI..... | 1 |
| AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI | 2 |
| AUTORIZZAZIONI IN DEROGA..... | 2 |
| LIMITI MASSIMI CONSENTITI | 4 |
| COMPORTEMENTI..... | 5 |
| DIVIETI | 6 |
| LIMITAZIONI TEMPORALI | 7 |
| AUTORIZZAZIONI SPECIALI..... | 7 |
| CORSI E INIZIATIVE CULTURALI..... | 8 |
| VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI | 9 |
| Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24. Tutela dei funghi epigei spontanei. | 12 |
| Immagini di funghi di cui all'Art. 3. Titolo per la raccolta..... | 19 |
| Mappa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Piemonte | 22 |

AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

| Legge 23 agosto 1993, n. 352 | Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 2. Discipline regionali</p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p> | <p>Art. 3. Titolo per la raccolta</p> <p>1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 2 (Raccolta dei funghi epigei spontanei), comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.</p> <p>2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.</p> <p>Art. 4. Derghe per i proprietari dei fondi</p> <p>1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 2 (Raccolta dei funghi epigei spontanei), comma 1, e al possesso del titolo per la raccolta di cui all'art. 3 (Titolo per la raccolta).</p> |

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

| Legge 23 agosto 1993, n. 352 | Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p> | <p>Art. 2. Raccolta dei funghi epigei spontanei</p> <p>9. La provincia, su parere degli enti di cui all'art. 3 (Titolo per la raccolta), comma 4, interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 (Derghe per i proprietari dei fondi) e 5 (Autorizzazioni in deroga), può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'art. 841 (Chiusura del fondo) del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.</p> <p>10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'art. 3 (Titolo per la raccolta).</p> <p>Art. 3. Titolo per la raccolta</p> <p>2 bis. Le unioni montane di comuni di cui all'art. 12 (Unioni montane di comuni) della LR del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita</p> |

con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa.

3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.

5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.

6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.

7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'art. 841 (Chiusura del fondo) del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

Art. 5. Autorizzazioni in deroga

1. Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'art. 3 (Titolo per la raccolta), comma 2, valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'art. 2 (Raccolta dei funghi epigei spontanei), comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano:

a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;

b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agricolo-forestali.

2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'art. 3 (Titolo per la raccolta), comma 4.

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.</p> <p>4. La provincia, sentiti gli enti di cui all'art. 3 (Titolo per la raccolta), comma 4, con proprio regolamento stabilisce, in merito all'autorizzazione di cui al comma 1:</p> <p>a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;</p> <p>b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LIMITI MASSIMI CONSENTITI

| Legge 23 agosto 1993, n. 352 | Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</p> <p>1. Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p> | <p>Art. 2. Raccolta dei funghi epigei spontanei</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. È vietata la raccolta di esemplari di <i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso.</p> <p>Art. 3. Titolo per la raccolta</p> <p>8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (<i>Armillariella mellea</i>), dei prataioli (<i>Agaricus campestris</i>, <i>Agaricus macrosporus</i>), delle specie diverse del genere <i>Morchella</i>, delle gambe secche (<i>Marasmius oreades</i>), dell'orecchione (<i>Pleurotus ostreatus</i>), coprino chiomato (<i>Coprinus comatus</i>) e della mazza di tamburo (<i>Macrolepiota procera</i>) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'art. 2 (Raccolta dei funghi epigei spontanei).</p> |

COMPORAMENTI

| Legge 23 agosto 1993, n. 352 | Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 5. Norme sui comportamenti</p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p> | <p>Art. 2. Raccolta dei funghi epigei spontanei</p> <p>3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.</p> <p>4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.</p> <p>5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.</p> <p>6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.</p> |

DIVIETI

| Legge 23 agosto 1993, n. 352 | Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 6. Articolo senza titolo recante norme sui divieti</p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nelle riserve naturali integrali;b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti. <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p> | <p>Art. 2. Raccolta dei funghi epigei spontanei</p> <p>7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'art. 4 (Deroghe per i proprietari dei fondi);b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'art. 4 (Deroghe per i proprietari dei fondi);c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'art. 3 (Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;e) dal tramonto alla levata del sole;f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 (Chiusura del fondo) del codice civile. |

LIMITAZIONI TEMPORALI

| Legge 23 agosto 1993, n. 352 | Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 7. Norme sulle limitazioni temporali 1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi. 2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio. | Art. 2. Raccolta dei funghi epigei spontanei 8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei. |

AUTORIZZAZIONI SPECIALI

| Legge 23 agosto 1993, n. 352 | Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali 1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. | Art. 8. Divulgazione e contributi 1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina. 2. La provincia, nell'ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'art. 9 (Vigilanza). 3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei. 4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni. 5. La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento. |

CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

| Legge 23 agosto 1993, n. 352 | Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 10. Norme sui corsi e sulle iniziative culturali</p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p> | <p>Art. 6. Raccolta per fini scientifici e didattici</p> <p>1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.</p> <p>2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata e la delimitazione dell'area.</p> <p>3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.</p> <p>4. Se l'attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.</p> <p>5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'art. 9 (Vigilanza), unitamente a un idoneo documento d'identità.</p> |

VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

| Legge 23 agosto 1993, n. 352 | Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 13. Norme sulle violazioni e sulle sanzioni</p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p> | <p>Art. 9. Vigilanza</p> <p>1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati:</p> <ul style="list-style-type: none">a) al personale del Corpo forestale dello Stato;b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 (Vigilanza) e 37 (Guardie ecologiche volontarie) della LR 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria. <p>2. All'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia.</p> <p>3. Le guardie ittiche volontarie di cui all'art. 22 (Vigilanza sull'esercizio della pesca), comma 2, lettera a), della LR 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del RD 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.</p> <p>Art. 10. Sanzioni amministrative</p> <p>1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per le violazioni dell'art. 2 (Raccolta dei funghi epigei spontanei), comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita; |

b) per le violazioni dell'art. 2 (Raccolta dei funghi epigei spontanei), commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;

c) per la violazione dell'art. 3 (Titolo per la raccolta), commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;

d) per la violazione dell'art. 5 (Autorizzazioni in deroga) si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'art. 3 (Titolo per la raccolta), comma 2;

e) per la violazione dell'art. 6 (Raccolta per fini scientifici e didattici) si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.

Art. 11. Procedura amministrativa e contenzioso

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al Capo I (LE SANZIONI AMMINISTRATIVE) della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'art. 16 (Pagamento in misura ridotta) della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale), si applica anche nei casi in cui l'art. 10 (Sanzioni amministrative) indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione

proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.

4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale).

Art. 12. Proventi e relazione annuale

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'art. 16 (Pagamento in misura ridotta) della legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale) ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'art. 3 (Titolo per la raccolta), comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:

a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;

b) alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a)

3. Gli enti di cui all'art. 3 (Titolo per la raccolta), comma 4, trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell'art. 3 (Titolo per la raccolta).

Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24. Tutela dei funghi epigei spontanei.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Capo I. RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1. Finalità

1. La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

Art. 2. Raccolta dei funghi epigei spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di ***Amanita caesarea*** allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

c) (*lettera così sostituita dalla LR 8 settembre 2014, n. 7*) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9 (*comma così modificato dalla LR 8 settembre 2014, n. 7*). La provincia, su parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.

Art. 3. Titolo per la raccolta

(*articolo così sostituito dalla LR 8 settembre 2014, n. 7*)

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.

2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.

2 bis (*comma introdotto dalla 14 maggio 2015, n. 9*). Le unioni montane di comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale del 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa.

3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.

5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.

6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.

7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.

Art. 4. Deroghe per i proprietari dei fondi

1 (*comma così modificato dalla LR 8 settembre 2014, n. 7*). Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, e al possesso del titolo per la raccolta di cui all'articolo 3.

Art. 5. Autorizzazioni in deroga

1 (*comma così modificato dalla LR 8 settembre 2014, n. 7*). Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2, valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'articolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano:

- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
- b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

2 (*comma così sostituito dalla LR 8 settembre 2014, n. 7*). La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.

4 (*comma così modificato dalla LR 8 settembre 2014, n. 7*). La provincia, sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, con proprio regolamento stabilisce, in merito all'autorizzazione di cui al comma 1:

- a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;
- b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.

Art. 6. Raccolta per fini scientifici e didattici

1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.

2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata e la delimitazione dell'area.

3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.

4. Se l'attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.

5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, unitamente a un idoneo documento d'identità.

Art. 7. Controlli sanitari

1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del d.p.r. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3 (*comma così modificato dalla LR 8 settembre 2014, n. 7*). I raccoglitori possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

Art. 8. Divulgazione e contributi

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La provincia, nell'ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 9.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni.

5. La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attuazione di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento.

Capo II. VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 9. Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati:

- a) al personale del Corpo forestale dello Stato;
- b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;
- c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
- d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;
- f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;
- g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della l.r. 32/1982;
- h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. All'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia.

3. Le guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e

superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

Art. 10. Sanzioni amministrative

(articolo così sostituito dalla LR 30 settembre 2008, n. 28)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) *(lettera così modificata dalla LR 14 maggio 2015, n. 9)* per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;

b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;

c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;

d) *(comma così modificato dalla LR 8 settembre 2014, n. 7)* per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2;

e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.

Art. 11. Procedura amministrativa e contenzioso

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l'articolo 10 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.

4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla l. 689/1981.

Art. 12. Proventi e relazione annuale

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

2 (*comma così modificato dalla LR 8 settembre 2014, n. 7*). La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:

a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;

b) alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a)

3 (*comma così sostituito dalla LR 8 settembre 2014, n. 7*). Gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell'articolo 3.

Capo III. DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 13. Disposizioni transitorie

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta nella stagione fungina in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, si applica il limite massimo annuale eventualmente già stabilito per l'anno in corso con il provvedimento regionale emesso ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 32/1982.

Art. 14. Abrogazioni e modifiche di coordinamento

1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 e il primo comma dell'articolo 23 della l.r. 32/1982.

2. Al primo comma dell'articolo 20 della l.r. 32/1982, sono soppresse le parole: "- Funghi:

a) le specie ***Boletus reticulatus***, ***Boletus edulis***, ***Boletus aereus***, ***Boletus pinicola***, ***Amanita caesarea***, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;

b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);

c) la specie ***Armillaria mellea*** (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta."

3. All'articolo 38, comma 1, lettera l) della l.r. 32/1982, sostituito dall'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, le parole "agli articoli 22 e 33" sono sostituite con le seguenti:" all'articolo 33".

Art. 15. Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, allo stanziamento pari a 1.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti).

2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Normativa recante modifiche e/o integrazioni

Legge regionale 30 settembre 2008, n. 28. Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie.

Legge regionale 8 settembre 2014, n. 7. Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei).

Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9. Legge finanziaria per l'anno 2015.

Immagini di funghi di cui all'Art. 3. Titolo per la raccolta

Agaricus campestris L.



Autore della foto: G. Attili, Distretto Provinciale di L'Aquila dell'ARTA Abruzzo

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Floccia F., Campana L., (Eds), 2020. **Memorie del "Progetto Speciale Funghi"**. Raccolta di cinque volumi rivolti allo studio e conservazione della diversità micologica e utilizzo dei funghi come indicatori dello stato di salute degli ecosistemi. [ISPRA, Quaderni Natura e Biodiversità n. 15/2020](#); Volume IV.

Amanita caesarea (Scop.) Pers.



Autore della foto: C. Lavorato, Archivio Gruppo Micologico Sila Greca -AMB

Fonte: Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infirma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017](#).

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.



Autore della foto: C. Siniscalco-© Archivio GMEM -AMB

Fonte: Siniscalco C., Luperi C., Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Funghi comuni. Caratteristiche principali, sosia e aspetti tossicologici. Raccolta dei primi 68 articoli pubblicati su AK-Infirma.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 158/2017](#).

***Coprinus comatus* (Müll. : Fr.) S.F. Gray**



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

***Macrolepiota procera* (Scop. : Fr.) Singer.**



Autore della foto: Mauro Comuzzi, Archivio Gruppo M. e N. "R. Franchi" di Reggio Emilia – AMB

Fonte: Siniscalco C., Cocchi L., Vescovi L. Floccia F., Campana L. (Eds.), 2017. **Contributo alla conoscenza degli elementi chimici determinati nei funghi. Raccolta delle schede storiche pubblicate sul periodico "Il Fungo".** Da *Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer a *Hirneola auricula-judae* (L. : Fr.) Berkeley. [ISPRA, Manuali e Linee Guida n. 167/2017.](#)

***Marasmius oreades* (Bolt. : Fr.) Fries**




Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

***Pleurotus ostreatus* (Jacq. : Fr.) Kummer**



Fonte: R.M. Cenci; L. Cocchi; O. Petrini; F. Sena; C. Siniscalco; L. Vescovi, 2011. [Elementi chimici nei funghi superiori. I funghi di riferimento come strumento di lavoro per la bioindicazione e la biodiversità.](#)

Mapa dei Parchi, Riserve e altre Aree Naturali Protette in Piemonte ¹



Riserve naturali integrali ²

| | Superficie |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Riserva naturale Val Grande | 973,00 ha |
| Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera | 49,00 ha |

Parchi nazionali ³

| | Superficie | Province |
|----------------------------------|--------------|----------|
| Parco Nazionale Gran Paradiso | 71.043,00 ha | AO, TO |
| Parco Nazionale della Val Grande | 15.000,00 ha | VB |

Riserve statali protette ⁴

| | Superficie | Province |
|------------------------------|-------------|----------|
| Riserva Statale Monte Mottac | 2.410,00 ha | VB |
| Riserva Statale Val Grande | 973,00 ha | VB |

Parchi naturali regionali ⁵

| | Superficie | Province |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Parco Naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange Vercellesi | 1.326,31 ha | VC |
| Parco Naturale della Collina di Superga | 745,75 ha | TO |
| Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand | 3.774,74 ha | TO |
| Parco Naturale La Mandria | 6.570,80 ha | TO |
| Parco Naturale dei Laghi di Avigliana | 409,39 ha | TO |
| Parco Naturale Orsiera Rocciavrè | 10.955,36 ha | TO |
| Parco Naturale del Po Piemontese | --- | AL, CN, TO, VC |
| Parco di Stupinigi | 1.611,26 ha | TO |
| Parco Naturale della Val Troncea | 3.280,00 ha | TO |
| Parco dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero | 8.593,64 ha | VB |

¹ Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

² Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. 5° Aggiornamento 2003; http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco_ap_2003.pdf

³ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

⁴ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RS/index.php>

⁵ Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

| | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Parco delle Alpi Marittime | 28.455,49 ha | CN |
| Parco Naturale dell'Alta Val Borbera | 5.526,00 ha | AL |
| Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona | 7.444,00 ha | VB |
| Parco dell'Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona | 7.000,00 ha | VC, VB |
| Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo | 8.215,69 ha | AL |
| Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago | 473,40 ha | NO |
| Parco Naturale delle Lame del Sesia | 830,00 ha | NO, VC |
| Parco Naturale del Marguareis | 8.043,00 ha | CN |
| Parco Naturale del Monte Fenera | 3.378,00 ha | NO, VC |
| Parco Naturale del Monviso | 8.950,48 ha | CN, TO |
| Parco Naturale Rocchetta Tanaro | 123,00 ha | AT |
| Parco Naturale Valle del Ticino | 6.561,11 ha | NO |

Riserve naturali regionali ⁶

| | Superficie | Province |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Riserva Naturale Bric Montariolo | 65,00 ha | AL |
| Riserva Naturale Castelnuovo Scrvia | 39,54 ha | AL |
| Riserva Naturale Isola Santa Maria | 765,00 ha | AL, TO, VC |
| Riserva Naturale dell'Isolotto del Ritano | 237,00 ha | TO, VC |
| Riserva Naturale della Vauda | 2.635,33 ha | TO |
| Riserva naturale Madonna della Neve sul Monte Lera | 48,64 ha | TO |
| Riserva Naturale del Mulino Vecchio | 190,00 ha | TO, VC |
| Riserva Naturale dell'Orrido di Chianocco | 26,10 ha | TO |
| Riserva Naturale dell'Orrido di Foresto | 179,24 ha | TO |
| Riserva naturale Ponte del Diavolo | 30,55 ha | TO |
| Riserva Naturale Torrente Orba | 257,49 ha | AL |
| Riserva Naturale delle Baragge | 3.980,27 ha | BI, NO, VC |
| Riserva Naturale di Benevagienna | 243,00 ha | CN |
| Riserva Naturale del Bosco del Merlino | 351,00 ha | CN |
| Riserva Naturale del Bosco del Vaj | 71,50 ha | TO |
| Riserva Naturale di Bosco Solivo | 334,22 ha | NO |
| Riserva Naturale del Boscone | 545,00 ha | AL |
| Riserva Naturale del Brich di Zumaglia | 44,23 ha | BI |
| Riserva Naturale del Parco Burcina Felice Piacenza | 70,00 ha | BI |
| Riserva Naturale dei Canneti di Dormelletto | 157,48 ha | NO |
| Riserva Naturale dei Ciciu del Villar | 63,84 ha | CN |
| Riserva naturale speciale Colle della Torre di Buccione | 29,72 ha | NO |
| Riserva Naturale della Confluenza del Bronda | 136,04 ha | CN |
| Riserva Naturale della Confluenza del Pellice | 145,14 ha | CN, TO |
| Riserva Naturale Speciale Confluenza del Sesia e del Grana | 2.240,00 ha | AL |
| Riserva Naturale della Confluenza del Tanaro | 1.036,00 ha | AL |
| Riserva Naturale della Confluenza del Varaita | 170,43 ha | CN, TO |
| Riserva Naturale di Crava-Morozzo | 289,61 ha | CN |
| Riserva Naturale del Fondo Toce | 360,90 ha | VB |
| Riserva Naturale di Fontana Gigante | 310,44 ha | VC |
| Riserva Naturale Fontane | 58,19 ha | CN |
| Riserva Naturale della Garzaia di Carisio | 91,92 ha | VC |
| Riserva Naturale Integrale Garzaia di Valenza | 39,00 ha | AL |
| Riserva Naturale della Garzaia di Villarboit | 10,45 ha | VC |
| Riserva Naturale Ghiaia Grande | 462,00 ha | AL |
| Riserva Naturale della Grotta di Rio Martino | 0,51 ha | CN |
| Riserva Naturale delle Grotte del Bandito | 9,53 ha | CN |
| Riserva Naturale delle Grotte di Aisone | 26,00 ha | CN |
| Riserva Naturale Grotte di Bossea | --- | CN |
| Riserva Naturale Isolone di Oldenico | 52,06 ha | VC |
| Riserva naturale speciale Monte Mesma | 51,77 ha | NO |

⁶ Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| Riserva Naturale dei Monti Pelati | 145,90 ha | TO |
| Riserva Naturale del Neirone | 9,00 ha | AL |
| Riserva Naturale di Paesana | 74,69 ha | CN |
| Riserva Naturale della Palude di Casalbeltrame | 640,16 ha | NO |
| Riserva Naturale della Palude di San Genuario | 424,36 ha | VC |
| Riserva Naturale di Paracollo, Ponte Pesci Vivi | 18,82 ha | CN |
| Riserva Naturale Pian del Re | 462,46 ha | CN |
| Riserva Naturale di Rocca San Giovanni - Saben | 228,00 ha | CN |
| Riserva Speciale del Sacro Monte di Domodossola | 25,53 ha | VB |
| Riserva Speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa | 199,60 ha | VB |
| Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte | 349,00 ha | TO |
| Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea | 47,00 ha | AL |
| Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa | 1.518,28 ha | BI |
| Riserva Speciale del Sacro Monte di Orta | 13,15 ha | NO |
| Riserva Speciale del Sacro Monte di Varallo | 21,68 ha | VC |
| Riserva Naturale delle Sorgenti del Belbo | 466,09 ha | CN |
| Riserva Naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato | 119,00 ha | AL |
| Riserva Naturale dello Stagno di Oulx | 82,74 ha | TO |
| Riserva Naturale Speciale Val Sarmassa | 231,11 ha | AT |
| Riserva Naturale Speciale Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande | 927,96 ha | AT |

Riserve naturali integrali regionali ⁷

| | Superficie |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera | 49 ha |



⁷ Fonte: Elenco costruito sulla base del VI EUAP e di quanto riportato al link ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Aree_Protette/Cartografia25000scala/6euap/ (file: euap6utm32aree871.dbf) - aggiornamento al 6/11/2017)